



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 13/02/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 23 gennaio 2014, n. 25

Accrescimento del valore economico delle foreste” - Comune di Laterza, loc. “Difesa” - Proponente:
Perrone Maria. PSR FEASR 2007-2013 - Misura 122 Azione 1 - “Miglioramento dei boschi esistenti
produttivi”. Valutazione di Incidenza. ID_4624

L’anno 2014 addì 23 del mese di gennaio in Modugno (Bari), presso la sede dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente, la Dirigente dell’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S.,
sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente
provvedimento.

Premesso che:

la proponente in epigrafe trasmetteva, con nota acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 1541
del 12/02/2013, la documentazione relativa agli interventi previsti nell’ambito della Misura 122
“Accrescimento del valore economico delle foreste” Azione 1 “Miglioramento dei boschi esistenti
produttivi” comprensiva degli atti connessi alla procedura di Valutazione di incidenza riconducibile al
livello 1 (screening) secondo quanto previsto dalla D.G.R. 304/2006;

l’Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” trasmetteva, con nota
PTA/2013/17884 del 15/03/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 3215 del 28/03/2013
richiedeva alla proponente integrazioni documentali;

l’Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” trasmetteva, con nota
PTA/2013/30365 del 20/05/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 5344 del 06/06/2013,
trasmetteva il proprio parere espresso ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

l’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., con nota n. 6124 del 24/06/2013, a
seguito di una preliminare verifica, rilevava che l’area di intervento era attraversata da un impluvio e che,
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 4bis della L.r. 11/2011 e s.m.i., era necessario acquisire il
propedeutico parere dell’Autorità di Bacino regionale per l’espressione del parere di Valutazione di
incidenza da parte dell’Autorità competente;

l’Ufficio scrivente, con nota n. 6404 del 01/07/2013, rettificava la precedente nota specificando che
l’Autorità di Bacino competente era quella della Regione Basilicata e non già quella della Regione
Puglia;

l’Autorità di Bacino della Basilicata con nota n. 2073/80B acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al
n. 9444 dell’08/10/2013 precisava che “(...) l’intervento previsto interessa porzioni di corsi d’acqua non
ancora oggetto di studio da parte della scrivente Autorità di Bacino (AdB) e pertanto, ai sensi dell’art. 4
c. 4 della Normativa di Attuazione del vigente Piano per la Difesa del Rischio Idrogeologico, il progetto
dell’opera non è soggetto a parere da parte dell’AdB. Detto progetto deve tuttavia comprendere,

obbligatoriamente, uno studio idrogeologico e idraulico. Sempre ai sensi dell'art. 4, il progetto dell'opera dovrà essere corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal tecnico incaricato della redazione degli studi geomorfologici, idrogeologici e/o idrologici e idraulici, relativa all'esenzione del rischio idrogeologico delle opere progettate. Gli Uffici Tecnici dei Comuni interessati dalla realizzazione delle opere sono tenuti alla verifica della completezza della documentazione su indicata e all'archiviazione della stessa”;

la progettista trasmetteva a mezzo PEC il parere espresso dal Comune di Laterza, con nota prot. n. 118055/2013 del 06/12/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 12355 del 30/12/2013, con il quale si disponeva l'archiviazione della pratica sulla scorta della documentazione agli atti del predetto Comune;

considerato che:

- secondo quanto dichiarato nella lettera di trasmissione di cui alla nota in oggetto, il progetto sarà incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 Misura 122 “Accrescimento del valore economico delle foreste” Azione 1 “Miglioramento dei boschi esistenti produttivi”;
- ai sensi dell'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012”: 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;
- con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
- con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, delegava le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dell'1.08.2011 alla Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”

Il presente provvedimento, riguarda il miglioramento di boschi ubicati nella particella 225 del foglio 90 del Comune di Laterza su una superficie di intervento pari a ha 27,2756.

La superficie di intervento rientra interamente nella zona 1 del Parco naturale regionale delle Gravine nonché nel SIC-ZPS, “Area delle Gravine” caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat individuato dalla Direttiva CEE/92/43: Querceti di *Quercus trojana*, Percorsi substepnici di graminee e piante annue (*Thero-Brachypodietea*) (*), Versanti calcarei della Grecia mediterranea, Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, Grotte non ancora sfruttate a livello turistico, Foreste di *Quercus ilex*, Formazioni di *Euphorbia dendroides*.

Relativamente alla classificazione da P.U.T.T./P dell'area di intervento boschi ubicata nelle suddette particelle ed il sistema vincolistico, si rilevano:

- ATE di valore “B”;
- vincolo idrogeologico;
- ATD “bosco”;
- ATD “Vincoli faunistici”: Zona a gestione sociale “Laere”

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e pubblicata sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013, si rileva la presenza di:

6.1.1 - Componenti geomorfologiche

- UCP - Lame e gravine: Gravina di Ginosa;
- UCP - Versanti

6.1.2 - Componenti idrologiche

- UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100 m)
- UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Boschi;

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP - Parchi e riserve (Parco naturale regionale "Terra delle Gravine")
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC - ZPS "Area delle Gravine")

Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino

Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine

Il soprassuolo, così come affermato nella Relazione tecnica (p. 7), è costituito da ceduo a prevalenza di fragno cui si associano, sporadicamente roverella, leccio orniello, carpino orientale e acero minore, con una densità media del 40% circa. Lo strato arbustivo è costituito da pungitopo, terebinto, lentisco, fillirea latifolia, biancospino, ginestra spinosa, olivo selvatico, timo capitato, L'altezza media del popolamento oggetto di intervento è di 5 metri.

Gli interventi prospettati consistono nelle seguenti operazioni:

- eliminazione selettiva in bosco della vegetazione ritenuta infestante;
- intervento di ricostituzione boschiva mediante tramarratura e riceppatura. L'intervento non sarà effettuato su piante sporadiche che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi;
- sottopiantagione con specie pregiate quali ciliegio, noce, acero e frassino in misura di 300 piante/ha. Si specifica che questa operazione non sarà realizzata in radure di superficie inferiore di mq 5.000 in ossequio a quanto prescritto dal vigente Piano di gestione del SIC "Area delle Gravine";
- cure colturali nei tre anni successivi all'impianto: irrigazioni di soccorso, scerbature, rimpiazzi delle eventuali fallanze;
- ripristino di pista forestale lunga 1.650 metri;

considerato che:

- non sono presenti radure di superficie inferiore a 5.000 metri quadri che consentano l'esecuzione di rinfoltimenti, così come previsto al punto 14 della D.G.R. 2250/2010;
- la tipologia d'intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario a patto che si pongano in essere le prescrizioni di seguito riportate;
- il Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Taranto), la Provincia di Taranto quale Ente di Gestione provvisorio del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" e il Comune di Laterza, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC - ZPS

“Area delle Gravine”, cod. IT9130007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni:

- gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo;
- non è consentito procedere all’esecuzione dei lavori di rinfoltimento atteso che dall’analisi del’ortofoto SIT Puglia 2006 non si rileva la presenza di radure con superficie superiore a 5.000 metri quadri;
- il taglio della vegetazione arbustiva dovrà essere eseguito limitatamente ai casi in cui tale operazione sia necessaria quale intervento propedeutico e necessario per il diradamento e limitato al taglio delle specie appartenenti ai generi *Cistus* spp. e *Rubus* spp.;
- l’impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco;
- i residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall’Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L’eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;
- devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Il taglio di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio Foreste;
- è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti;
- la pista forestale, dovrà essere utilizzata a scopo esclusivo dell’esbosco del materiale legnoso e chiusa alla circolazione ordinaria;

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia” - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTA la D.G.R. 2250/2010

VISTO il parere favorevole dell'Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", espresso ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii., con nota PTA/2013/30365 del 20/05/2013;

VISTO il parere espresso dal Comune di Laterza, con nota prot. n. 118055/2013 del 06/12/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 12355 del 30/12/2013

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.li."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso

la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S.

DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto di miglioramento boschivo incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 Misura 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste" Azione 1 "Miglioramento dei boschi esistenti produttivi" per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di precisare che il presente provvedimento:

- è relativo a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;

- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al soggetto proponente - Sig. ra Maria Perrone;

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al responsabile della misura 122 del Servizio Foreste, alla Provincia di Taranto quale Ente di Gestione provvisorio del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", al Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Taranto) e al Comune di Laterza;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A. e V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto
